



IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione controversie del lavoro

ha pronunciato fuori udienza, ai sensi dell'art. 1, co. 49, legge n. 92 / 2012, all'esito della discussione, sulle conclusioni dalle parti precisate come in atti trascritte, la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 2602 / 2012 r.g.l.,
in punto a: impugnazione di licenziamento disciplinare

promosso da

Morelli Giosuè

rappresentato, difeso e domiciliato come in atti - ATTORE

contro

Colas Pulizie Industriali Società cooperativa – Sezione vigilanza

rappresentato, difeso e domiciliato come in atti - CONVENUTO

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto

Morelli Giosuè, premessa la pendenza di procedimento cautelare per la sospensione di sanzione disciplinare conservativa irrogatagli in data 3.5.2012 e per la reintegrazione nelle mansioni e condizioni di lavoro corrispondenti al 2° livello del C.c.n.l. Vigilanza privata, ha proposto ulteriore ricorso ex art. 700 c.p.c. , depositato in data 9.8.2012, nei confronti della Società cooperativa Colas Pulizie Industriali – Sezione vigilanza chiedendo la sospensione dell'efficacia di sanzione disciplinare conservativa irrogatagli in data 27.6.2012 e la reintegrazione nel posto di lavoro rispetto al licenziamento illegittimamente intimatogli senza preavviso in data 23.7.2012, per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. e 140 del C.c.n.l. ovvero, in subordine, per giustificato motivo soggettivo ex legge n. 604 / 1966, in vista dell'accertamento nel merito della predetta illegittimità e del *mobbing* subito e conseguenti pronunce condannatorie.

Il Giudice, rilevato che, con l'entrata in vigore in data 18.7.2012 della legge 28.6.2012, n. 92 (ed in particolare della disciplina processuale di cui all'art. 1, co. 47 / 66, giusta il disposto del co. 67: "i commi da 47 a 66 si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge"), la previsione ai co. 48 e 49 di un procedimento a cognizione sommaria di pronta soluzione ed immediata efficacia per le controversie aventi ad oggetto, come nella fattispecie, l'impugnativa dei licenziamenti

nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, esclude la ricorribilità del medesimo provvedimento nelle forme ex art. 700 c.p.c. stante la caratteristica di strumento residuale, esperibile in difetto di altri rimedi giuridici, che la tutela cautelare atipica riveste, ha provveduto per decreto alla fissazione dell'udienza nelle forme e coi termini di cui alla nuova disciplina.

Il ricorrente ha effettuato la notifica del ricorso mediante consegna all'Ufficiale giudiziario nel termine ultimo fissato dal Giudice del 22.8.2012 e la notifica si è perfezionata nei confronti della Cooperativa convenuta col ricevimento del plico in data 24.8.2012.

La Società cooperativa Colas P.I., equivocando il rito esperito, si è costituita all'udienza del 18.9.2012, senza cioè rispettare il termine di cinque giorni prima dell'udienza di comparizione previsto dall'art. 1, co. 48, L. cit., eccedendo peraltro il mancato rispetto nei propri confronti del termine minimo di venticinque giorni prima dell'udienza previsto dalla medesima norma per la notifica del decreto di fissazione della stessa.

Va in proposito rilevato che trova applicazione anche *in subiecta materia* il principio di scissione del momento di perfezionamento della notificazione per il notificante (al momento della consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario) e per il destinatario (al momento della ricezione) con la conseguenza che, ai fini della valida costituzione del rapporto processuale e dell'eventuale necessità di rimessione in termini, a quest'ultimo occorre fare riferimento.

Nel caso di specie si osserva tuttavia che il termine in questione (come quello ex art. 416 c.p.c.) è disciplinato dal generale disposto dell'art. 155, co. 1, c.p.c. che prevede, ai fini del calcolo, lo scomputo del solo *dies a quo* (il 24 agosto, giorno di ricevimento della notifica) e non del *dies ad quem* (il 18 settembre, giorno dell'udienza) come invece per i termini che, fissati a giorni liberi, tali debbono essere previsti dalla legge (per es. v. art. 163-bis e 342 c.p.c.).

Rispettato dunque dal ricorrente il termine di notifica del ricorso e del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza, ne discende l'intervenuta decadenza della convenuta dalle prove e dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio.

All'udienza del 18.9.2012 il ricorrente ha proposto rinuncia ai sensi dell'art. 306 c.p.c. alle domande, afferenti la sanzione disciplinare conservativa e il *mobbing*, estranee all'ambito della cognizione prevista per il procedimento sommario disciplinato dall'art. 1, co. 48 e 49, legge n. 92 / 2012, con accettazione della convenuta e conseguente giudiziale pronuncia di estinzione *in parte qua* del processo.

La materia del contendere del presente giudizio verte pertanto esclusivamente sulla legittimità del licenziamento, per violazione delle norme in materia di custodia dell'arma in dotazione, intimato al Morelli con raccomandata datata 17.7.2012, spedita il 19.7.2012 e ricevuta il 23.7.2012 (per un fatto occorso il 28.6.2012, contestato il 2.7.2012, con giustificazioni presentate il 9.7.2012) alla stregua della novellata disciplina sostanziale dell'art. 18, legge n. 300 / 1970, entrata in vigore il 18.7.2012.

Va altresì precisata l'irrelevanza: 1) della temporanea inefficacia del licenziamento, in sé perfetto, per il protrarsi dello stato di malattia del lavoratore; 2) dei fatti oggetto di precedenti addebiti disciplinari, stante la non contestazione da parte datoriale della recidiva

(come puntualizzato dalla difesa convenuta a pag. 5-6 della memoria difensiva e in verbale di udienza, a chiarimento del penultimo rilievo contenuto nella delibera del C.d.A. della Cooperativa: v. doc. 13 ricorrente e convenuto); 3) dell'addebito di insubordinazione, che aleggia nei rilievi finali della delibera del C.d.A. della Cooperativa, ma che non è stato oggetto dell'iniziale contestazione (v. doc. 11 e 13 ricorrente e convenuto) e non è ripreso nella memoria difensiva della Cooperativa (v. a pag. 7 ove è puntualizzato che "il fatto contestato non è generico ma preciso, concreto e chiarissimo: non avere custodito l'arma di servizio con la diligenza imposta dalla legge prima ancora che dalle regole della cooperativa").

Acquisito d'ufficio lo stralcio del C.c.n.l. per i dipendenti da Istituti di vigilanza privata del 6.12.2006, relativamente agli artt. 101 e 140 menzionati nella contestazione disciplinare e nell'intimazione del licenziamento, non necessita ulteriore istruttoria, atteso che i fatti rilevanti ai fini della decisione risultano sufficientemente chiariti alla luce delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti.

Il fatto materiale addebitato si ha per accertato nei termini risultanti dal verbale del C.d.A. della Cooperativa, che, integralmente trascritto nell'intimazione del licenziamento, riporta le dichiarazioni rese dal Capo Servizio Mazzotti e dal Vice Capo Servizio Di Biase, tra loro concordanti, coerenti e concludenti, rispetto alle contraddittorie, equivoche ed incongruenti difese spiegate dal Morelli: i prefati, recatisi in ispezione alla Sala controllo dell'Istituto di vigilanza presso la sede di Bologna Fiere ed ivi incontrato il Morelli che stava per montare in servizio, constatavano che questi non portava sulla persona l'arma in dotazione deducendone, alla stregua delle sue pur contraddittorie dichiarazioni, che la stessa era ivi riposta in un cassetto chiuso a chiave.

Rammentato che questa, e soltanto questa, è la condotta oggetto di addebito, va rilevato che la mancata adozione da parte del Morelli della massima raccomandabile cautela nella custodia dell'arma, portando la stessa sempre con sé (come espressamente previsto soltanto dalla licenza rilasciata dal Prefetto di Ravenna a Colas, che, per motivi di conoscibilità, non fa direttamente stato nei confronti del dipendente), non integra giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, una volta considerato che la stessa era custodita in locale tutt'altro che di libero accesso (la *Control room* riservata al personale dell'Istituto di vigilanza presso il Fiera District di Bologna, anche se non continuativamente dallo stesso presidiata) chiusa a chiave in un cassetto.

La normativa evocata da parte convenuta non prevede espressamente e deterministicamente che la guardia giurata porti sempre indosso l'arma (potendosi fra l'altro dubitare che sia questa la migliore forma di custodia apprestabile ed *omni tempore* raccomandata) disponendo bensì che la custodia delle armi deve essere assicurata con ogni diligenza e che devono essere adottate e mantenute efficienti difese antifurto (art. 20 L. n. 110 / 1975), che "l'arma deve essere oggetto della più attenta custodia" e "deve essere tenuta e salvaguardata in modo che ne sia impossibile l'appropriazione ed il maneggio da parte di terzi" (art. 4 del Regolamento di servizio di Colas approvato dalla Questura di Ravenna).

Ne discende che, al di là di enfattizzazioni non consentite dalle suddette concrete circostanze di luogo e modalità di conservazione dell'arma in dotazione, il comportamento del Morelli è ascrivibile a non puntuale adempimento di una delle obbligazioni accessorie al rapporto di lavoro, a una negligenza censurabile ma che certo non integra "una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", ai sensi dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 140 del C.c.n.l., nonché in rapporto alla ben maggiore gravità delle condotte in quest'ultima norma contrattuale esemplificate.

L'evidenza della riconducibilità della condotta ascritta alle ipotesi di irregolare / negligente adempimento della prestazione lavorativa sanzionate dall'art. 101 del C.c.n.l. consente di definire la fase sommaria del procedimento con l'applicazione del novellato disposto dell'art. 18, co. 4, della legge n. 300 / 1970, laddove prevede che "il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ...".

Nel caso di specie l'inoperatività del licenziamento in dipendenza dello stato di malattia del Morelli, certificato fino al 24.9.2012, circoscrive al futuro l'efficacia della condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria.

La potenziale definitività del provvedimento comporta la pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., giusta liquidazione di cui al dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 140 / 20.7.2012.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, assorbita e respinta,

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato in data 23.7.2012 e condanna Colas Pulizie Industriali Società cooperativa – Sezione vigilanza alla reintegrazione di Morelli Giosuè nel posto di lavoro e al pagamento a suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno di efficacia del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;

condanna Colas Pulizie Industriali Società cooperativa al rimborso a favore di Morelli Giosuè, e per esso del procuratore antistatario, delle spese del giudizio, che liquida in euro 1'600,00, oltre iva e cpa come per legge.

Così deciso in Bologna, il 25.9.2012.

Tribunale di Bologna

Depositato in Cancelleria

Oggi 25.9.12



Il Funzionario Giudiziario

Mascagni

Il Giudice

Dott. Carlo Coco